VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1742

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VALENSISE, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, SANTAGATI, RUBINACCI, SOSPIRI, ABBATANGELO

Presentata il 21 maggio 1980

Norme per l'inquadramento nei ruoli della Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze delle categorie di personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, e successive modificazioni, in servizio nello stesso Ministero fino al 31 dicembre 1980

Onorevoli Colleghi! — L'amministrazione finanziaria, per sopperire alle carenze di personale in tutti i suoi uffici ed in modo particolare per i servizi della ancor insufficiente realizzazione dell'anagrafe tributaria, si è avvalsa delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, che le hanno consentito di usufruire dal 2 maggio 1979 fino alla scadenza 31 dicembre 1980 di personale esecutivo, ausiliario ed operaio nella misura di 5.200 unità ogni trimestre.

Detto personale, viene assunto in servizio per un massimo di 90 giorni dopodiché è licenziato e riassunto dopo sei mesi, che non debbono cadere nello stesso anno solare.

Per questa ragione le unità summenzionate dal 31 dicembre 1980 si quadruplicheranno sempreché l'amministrazione rispetti i turni, senza saltarne alcuno.

Sinora lo scaglionamento di dette assunzioni ha avuto luogo nei seguenti periodi:

1º turno maggio-giugno-luglio 1979; agosto, mese saltato per volere dell'amministrazione;

2° turno settembre-ottobre-novembre 1979;

dicembre, mese saltato per volere dell'amministrazione:

3º turno gennaio-febbraio-marzo 1980.

A questo punto trascorsi i « 6 mesi » – ed un altro anno solare – si ha la riassunzione in servizio del primo e del secondo turno nei sei mesi:

- 1° turno aprile-maggio-giugno 1980;
- 2° turno luglio-agosto-settembre 1980.

Da quanto esposto e salvo « intoppi gerarchici » o diversi orientamenti da parte dell'amministrazione finanziaria, lo Stato a tutto il 31 dicembre 1980 avrà usufruito dell'opera di diverse migliaia di unità lavorative – anche se solo una parte di queste matureranno 180 giorni lavorativi ed altra solo 90.

Questo personale, non solo è stato utile all'amministrazione per snellire il lavoro, ma nel frattempo ha acquisito una esperienza nel settore in cui ha prestato servizio, tant'è vero che alcune intendenze di finanza e innumerevoli capi ufficio fin d'ora sono altamente preoccupati per la conseguente mancanza di personale che si verrà a creare allo scadere del 31 dicembre 1980. Non va inoltre sottovalutato che molti elementi sono risultati capaci con note di qualificazione veramente ottimali.

Questo personale ha un'età compresa tra i 18 e i 50 anni e si deve, quindi, ricordare che per la fascia compresa tra i 36 e i 50 anni di età la normativa vigente preclude qualsiasi assunzione nelle pubbliche amministrazioni in quanto il limite massimo per la partecipazione ai concorsi è di 35 anni di età.

Constatato l'utile apporto dato da questo personale all'amministrazione finanziaria ed essendo quasi certo che il Ministero delle finanze intende bandire nuovi concorsi per migliaia di posti, riteniamo che, prima di ogni altra cosa, il Ministero nel proprio interesse, debba procedere all'assunzione di questo personale, già istruito e preparato ai compiti di istituto.

Pertanto, sottoponiamo all'approvazione degli onorevoli colleghi la seguente proposta di legge.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il personale che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, ha prestato servizio presso l'amministrazione finanziaria dello Stato a tutto il 31 dicembre 1980 è assunto nei ruoli delle carriere esecutive, ausiliarie ed operaie del Ministero delle finanze e degli uffici dipendenti.

A tal fine detto personale è obbligato a presentare, al capo dell'ufficio presso il quale ha prestato o presta servizio, specifica domanda entro 40 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

ART. 2.

Coloro i quali, avendo presentato domanda di assunzione, non hanno potuto assumere servizio, possono partecipare ai concorsi banditi entro il 31 dicembre 1985 dall'amministrazione finanziaria dello Stato, purché alla data del bando di concorso non abbiano superato i 50 anni di età.

L'amministrazione finanziaria dello Stato riserva a quanti si trovano nelle condizioni di cui al precedente comma il 30 per cento dei posti messi a concorso con ciascun bando entro il termine sopra indicato.

ART. 3.

L'ammissione in servizio, sia nel caso dell'articolo 1, quanto nel caso dell'articolo 2 della presente legge, è subordinata all'accertamento che la singola persona non abbia, a qualunque titolo, un reddito annuo superiore a lire 10 milioni.